



SENT. 203/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita **LORETO** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere rel

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Ilaria Maria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 60996 del registro di segreteria, proposto da:

GIANPAOLO SANTOPAULO (C.F. SNTGPL60C30H235H), nato a Rende il 30.03.1960, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Renato Rolli (RLLRNT75D23D086O) del Foro di Cosenza, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata: renatorolli@pec.giuffre.it, dove richiede di ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni inerenti al presente procedimento

(Appellante)

contro

- **PROCURA REGIONALE della Corte dei conti per la regione ABRUZZO**, in persona del Procuratore regionale pro tempore;

	2	
	(Appellata)	
•	PROCURA GENERALE della Corte dei conti , persona del Procuratore generale	
	pro tempore;	
	(Appellata)	
	avverso	
	la sentenza n. 28/2023, resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti	
	per la regione Abruzzo, depositata il 2.5.2023.	
	Visti gli atti del giudizio.	
	Uditi , nella pubblica udienza del 9 maggio 2024, svoltasi con l’assistenza del	
	Segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il giudice relatore Cons. Ida Contino,	
	l’avv. Massimo Dotto in sostituzione e per delega dell’avv. Renato Rolli per	
	l’appellante e il rappresentante della Procura generale, nella persona del	
	V.P.G. dr. Luigi D’Angelo.	
	FATTO	
	1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per la regione	
	Abruzzo ha accolto la domanda risarcitoria formulata dal Procuratore	
	regionale nei confronti del dott. Santopaolo Gianpaolo, segretario comunale	
	a scavalco del Comune di Scanno (AQ) e del rag. Cesidio Spacone, all’epoca	
	responsabile del servizio finanziario del medesimo comune, condannandoli	
	al pagamento di € 10.732,83 ciascuno a titolo di colpa grave per il	
	risarcimento del danno cagionato all’ente nell’esercizio delle proprie	
	funzioni.	
	Risulta dagli atti che il Sindaco pro tempore del Comune di Scanno aveva	
	richiesto alla Prefettura di l’Aquila l’assegnazione del segretario comunale	
	dott. Gianpaolo Santopaolo, all’epoca già titolare della sede di segreteria del	

Comune di Sulmona, quale reggente a scavalco, per alcuni giorni nel periodo compreso tra il febbraio 2015 e il maggio 2016. Dai decreti prefettizi di autorizzazione e dalle comunicazioni relative alle singole reggenze, era emerso che il numero di giorni di effettivo svolgimento dell'incarico, per i quali spettava il compenso al dr. Santopaolo, era pari a 103.

Tuttavia, il responsabile del servizio finanziario rag. Spacone aveva liquidato all'odierno appellante un emolumento lordo mensile di € 1.232,44, pari al 25% della retribuzione fissa in godimento di cui all'art. 27, comma 1, lett. da a) a e) del CCNL dei segretari comunali del 16 maggio 2001, senza tenere conto della tipologia dell'incarico di reggenza autorizzato. Detto compenso veniva, altresì, corrisposto anche nei mesi durante i quali non era stata svolta alcuna reggenza. Le liquidazioni delle competenze, peraltro, non erano state precedute da determine e da impegno delle somme.

La Procura contabile, dunque, rilevando che per i giorni di svolgimento dell'incarico (n. 103), il compenso effettivamente spettante al Santopaolo avrebbe dovuto essere di complessivi euro 4.231,38 lordi, a fronte dei 20.212,01 lordi liquidati, ha citato in giudizio sia il responsabile del servizio finanziario che il segretario comunale a scavalco, ritenendo di dover imputare alla loro condotta dolosa il danno erariale, quantificato in complessivi euro 21.465,66 e corrispondente alla differenza tra gli emolumenti liquidati e quelli dovuti.

2. Con la sentenza gravata, il giudice territoriale, dopo aver dichiarato la contumacia del rag. Cesidio Spacone, ha accolto l'atto di citazione seppure riqualificando in gravemente colposa la condotta dei convenuti. Nello specifico, ha sostenuto che il CCNL del 13 gennaio 2009 ha statuito un

compenso per le reggenze dei segretari comunali, che, seppure stabilito in percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento, doveva essere ragguagliato al periodo dell'incarico; tale ragguaglio, secondo il giudice di prime cure, conformemente a quanto sostenuto dalla Procura regionale, era da riferirsi al numero dei giorni per i quali la Prefettura aveva autorizzato lo svolgimento dell'incarico. Il giudice territoriale, inoltre, ha ritenuto che il danno subito dal Comune di Scanno dovesse essere commisurato al complessivo indebito, restando del tutto irrilevante il *quantum* effettivamente percepito dall'*accipiens*; sicché, anche in considerazione di quanto chiarito sul punto dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 24/2020, ha considerato corretta la quantificazione operata dalla Procura.

3. Ha proposto appello il dott. Santopaolo, con il patrocinio dell'avv. Renato Rolli, censurando la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

3.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 del TUEL nonché dell'art. 1 della l. 20/1994 – insussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave ai fini della configurabilità del danno erariale, cfr. pag. 13, punto 4 della Sentenza (rigo 16 ss.).

L'appellate ha ritenuto viziata la sentenza poiché il giudice di prime cure, nello scrutinare l'elemento psicologico, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la peculiarità del caso concreto né l'assetto funzionale e organizzativo dell'Ente. Nello specifico, ha evidenziato che l'incarico, conferito per sole 103 giornate, comportava una presenza saltuaria e non continuativa presso il Comune di Scanno; e che nell'organico dell'Ente vi era un responsabile dell'Ufficio finanziario.

Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, ai sensi dell'art. 97, comma 4

del TUEL al Segretario comunale sono affidate funzioni di sovrintendenza e coordinamento, coadiuvando dirigenti e amministratori, funzioni tutte che non possono estrinsecarsi in un potere sostitutivo sull'operato del Responsabile del servizio; secondo la difesa, dunque, il segretario comunale, anche in ragione dell'art. 97 del TUEL, non poteva effettuare una funzione di controllo nel merito delle competenze tecniche, che fisiologicamente competevano al Responsabile del servizio finanziario. In conclusione, nella condotta del Santopaolo, al più, avrebbe potuto configurarsi una colpa lieve.

3.2 Violazione e/o falsa applicazione art. 1 l. n. 20/1994 – errore nella determinazione del *quantum dovuto a titolo di danno erariale*, cfr. pag. 1 punto 3 della Sentenza (rigo 15 ss.).

L'appellante ha opposto la erronea determinazione del *quantum debeatur* argomentando la censura in ragione della sentenza n 24/2020 delle Sezioni riunite. In proposito, ha rilevato che il giudice di prime cure non avrebbe considerato la distinzione operata dal supremo consesso contabile tra *somme illecitamente erogate* e *somme erroneamente corrisposte* e che solo nel primo caso, il danno da risarcire assorbirebbe tutti gli esborsi subiti dall'amministrazione nella sua interezza. Nella fattispecie all'esame, invece, secondo l'assunto difensivo, trattandosi di una eccedenza nella corresponsione della retribuzione dovuta a errore, di calcolo, concettuale o materiale, la somma oggetto di condanna avrebbe dovuto essere epurata da ogni ritenuta fiscale.

3.3 L'appellante ha pertanto concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'accertamento della insussistenza dell'elemento soggettivo e quindi della responsabilità contabile in capo al dott. Santopaolo e, in via

subordinata, il ricalcolo della somma oggetto di condanna al netto delle ritenute o nella diversa somma che la Corte riterrà opportuna.

4. La Procura generale in data 24 aprile 2024 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, controdeducendo puntualmente a ciascun motivo d'appello e concludendo per il rigetto del gravame.

5. All'odierna udienza, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste, concludendo come da verbale.

DIRITTO

I. L'appello in esame è volto alla riforma della sentenza n. 28/2023, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ha condannato il rag. Cesidio Spacone, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Scanno, e il dott. Gianpaolo Santopaolo, Segretario comunale a scavalco presso il medesimo comune, al pagamento di euro 10.732,83 ciascuno, per l'indebita liquidazione del compenso spettante a quest'ultimo per l'incarico di reggenza a scavalco.

II. Costituisce una circostanza incontestata che l'appellante Santopaolo Gianpaolo, per il periodo febbraio 2015 - maggio 2016, ha svolto presso il Comune di Scanno l'incarico di segretario comunale per 103 giornate complessive, percependo una retribuzione fissa lorda mensile di € 1.232,44, pari al 25% della retribuzione in godimento di cui all'art. 27, comma 1, lett. da a) a e) del CCNL dei segretari comunali del 16 maggio 2001.

L'appellante ha censurato la statuizione di prime cure opponendo, con il primo motivo, l'insussistenza dell'elemento psicologico e, con il secondo motivo, l'errore nella quantificazione del danno in quanto commisurato al complessivo indebito esborso, senza tener conto che gli importi sono stati

percepiti dall'interessato al netto delle ricevute fiscali.

Entrambi i motivi sono infondati.

III. Riguardo alla prima censura, l'appellante, dopo aver operato una ricostruzione dell'elemento psicologico nella materia della responsabilità erariale, ha escluso che la condotta del Santopaolo potesse essere connotata da colpa grave, attese le peculiarità del caso concreto. In proposito ha evidenziato che proprio la natura dell'incarico, conferitogli per singole giornate, comportava una presenza saltuaria e non continuativa nel Comune. Inoltre, l'Ente era dotato di un responsabile del servizio finanziario, sicché, secondo la prospettazione difensiva, ascrivere una responsabilità al Santopaolo avrebbe concretizzato *“il rischio da un lato, di esautorare completamente il ruolo e il rilievo del Responsabile del servizio (determinando una “interpretatio abrogans” di tutte quelle norme che hanno puntualizzato la figura e i compiti dei responsabili dei servizi) e, dall'altro lato, di svilire la funzione stessa del Segretario comunale che, nel caso quivi di interesse, ha sempre svolto le sue mansioni diligentemente, effettuando i richiesti controlli di sovrintendenza e legittimità sull'operato amministrativo”* (pag. 7 atto d'appello). Secondo l'assunto difensivo, inoltre, una corretta lettura dell'art. 97 Tuel non avrebbe consentito di attribuire al segretario comunale l'onere di svolgere quei controlli tecnici che fisiologicamente e legislativamente spettano al responsabile del servizio finanziario.

La censura non è fondata.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza e da questa stessa Sezione d'appello, *“non v'è dubbio che il Segretario (comunale o provinciale), ai sensi dell'art. 17 l. n. 127 del 1997 e, successivamente, dell'art. 97 d.lgs. 18.08.2000*

n. 267, mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale; infatti, il t.u.e.l. ha assegnato al segretario dell'ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati all'art. 97 t.u. cit., le “funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti” e quelle di “sovrintendere allo svolgimento delle funzioni” (Sez. II App. sentenza n. 16/2020).

È pertanto corretta la decisione di primo grado laddove afferma che l'art. 97 TUEL ha espressamente configurato la centralità della figura e del ruolo del segretario rispetto alla legittimità dell'azione amministrativa, intestandogli precisi obblighi di collaborazione e assistenza nei confronti degli organi dell'Ente (obbligo di protezione) oltreché di sovrintendenza e di coordinamento nei confronti dei funzionari (obblighi di controllo).

Nella fattispecie all'esame, peraltro, vi è un elemento ulteriore e assorbente ai fini di valutare l'illiceità, sotto il profilo psicologico, della condotta dell'appellante: gli emolumenti indebiti erano stati liquidati in suo favore.

Il Santopaolo, infatti, ha ricevuto per quindici mesi un emolumento mensile di € 1.232,44 dal Comune di Scanno seppure fosse assolutamente cosciente di aver svolto l'incarico di Segretario comunale a scavalco solo per alcuni giorni al mese (da 1 a 4 giorni al mese, a eccezione di febbraio, marzo e aprile 2015) e, in alcuni mesi (aprile e giugno 2016), di non aver svolto alcuna reggenza.

Detta circostanza, che è incontestabile, elide *in nuce* ogni rilievo a quanto assunto dalla difesa per escludere la gravità della colpa (ovvero la saltuarietà

e la non continuità dell'incarico).

Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'accredito di un emolumento ulteriore, con cadenza mensile e per un periodo lungo (quindici mesi) ha posto il Segretario comunale nelle condizioni di conoscere l'indebito ricevuto, a prescindere dalla sua presenza in ufficio. Il Santopaolo, inoltre, non poteva ignorare, se non colpevolmente, la chiara e inequivoca disciplina dettata dall'Accordo del CCNL del 13 gennaio 2009, secondo cui al segretario che svolge incarichi di reggenza *"spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) a e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico..."*; sicché, prontamente poteva accorgersi, senza la necessità di alcun approfondito controllo tecnico-contabile, che gli emolumenti erogati in suo favore erano di gran lunga superiori a quelli dovuti. La sua funzione, di garante della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa, da una parte, lo poneva nelle condizioni di accorgersi dell'indebito e, dall'altra, gli imponeva di segnalare immediatamente l'illegittimità della erogazione al fine di impedire l'insorgenza del danno erariale.

Nessun rilievo, pertanto, può avere la circostanza opposta nell'atto di appello in ragione della quale dovrebbe escludersi la colpa grave nella condotta del Santopaolo in quanto la sua presenza era saltuaria e non continuativa.

Parimenti non corretta è la tesi difensiva secondo cui la responsabilità del Santopaolo concretizzerebbe *"il rischio di esautorare completamente il ruolo e il rilievo del Responsabile del servizio (determinando una "interpretatio abrogans" di tutte quelle norme che hanno puntualizzato la figura e i compiti dei responsabili dei servizi)"* (pag. 7 atto d'appello).

Il giudice di prime cure, infatti, ha ritenuto di imputare il danno erariale alla condotta di entrambi i convenuti, ciascuno nella propria qualità. Nello specifico, al responsabile del servizio finanziario ha contestato di aver liquidato, con inescusabile negligenza e grave noncuranza, gli indebiti emolumenti e al Segretario comunale di aver *“con le medesime negligenza e noncuranza”* omesso ogni attività di controllo sull’operato del Responsabile del servizio finanziario. Dunque, la negligenza è stata riferita alla violazione dei diversi e autonomi obblighi di servizio gravanti in capo a ciascuno dei convenuti. Il rimprovero mosso all’appellante, si ribadisce, è quello di non aver controllato, con grave negligenza e trascuratezza, la correttezza della liquidazione, erogata peraltro in suo favore, delle indennità per l’incarico di reggenza, sicché la responsabilità in capo al Santopaolo, al contrario di quanto assunto dalla difesa, non incide sulla responsabilità, peraltro anche acclarata in sentenza, del dirigente Spacone.

Infine, l’appellante ha argomentato il motivo di gravame rilevando che nella valutazione della colpa grave deve tenersi conto della conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo e che nella fattispecie *“giammai il Dott. Santopaolo avrebbe potuto prevedere e/o conoscere e/o evitare in alcun modo la verifica di un evento che è ascrivibile soltanto alla negligenza del rag. Spacone”*.

Anche detta argomentazione è chiaramente priva di pregio.

Come innanzi rilevato, infatti, il segretario comunale, anche in ragione della maturata esperienza professionale e del proprio bagaglio culturale, avrebbe dovuto conoscere la disciplina relativa alla quantificazione degli emolumenti dovuti per l’incarico di reggenza, a meno di non ammettere una grave

imperizia nello svolgimento della sua professione; facilmente, dunque, avrebbe potuto prevedere, e quindi evitare, l'indebita erogazione di denaro pubblico.

Ciò posto, non vi sono ragioni per discostarsi dalla statuizione di primo grado in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

IV. Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha commisurato il danno *al complessivo indebito esborso* della somma, e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. In proposito, ha richiamato la sentenza n. 24/2020 delle Sezioni riunite di questa Corte, evidenziando che i giudici nomofilattici, nel risolvere la questione di massima, avrebbero distinto tra somme aventi causa illecita e somme solo erroneamente corrisposte, rispetto alle quali resta preclusa la possibilità di richiedere al lordo gli importi ingiustamente erogati. Secondo l'appellante, dunque, sarebbe viziata la sentenza laddove ha condannato il Santopaolo alla restituzione del 50% di quanto erogato dall'Amministrazione, seppure le somme corrisposte *"non siano assistite da alcuna causa illecita posto che lo stesso era legittimamente titolare dell'incarico di Segretario comunale a scavalco per tutto il periodo di cui causa"* e la maggiore somma erogata era scaturita da un errore di calcolo del responsabile del Servizio finanziario.

La censura è priva di fondamento.

In primo luogo, si rileva che i giudici nomofilattici, con la sentenza richiamata dall'appellante, hanno deciso una questione di massima sollevata dalla Prima Sezione d'appello nell'ambito di un giudizio intentato per l'erogazione di *"emolumenti non dovuti"* a un segretario comunale e conclusosi in primo grado con la condanna, per concorso colposo, di questi. Sicché la fattispecie

illecita, sebbene attinente alla violazione di diverse disposizioni normative, può essere sovrapponibile a quella in esame.

Ciò premesso, al contrario di quanto assunto dall'appellante, la fattispecie in esame – come verrà innanzi chiarito - riguarda un'ipotesi di danno erariale ricollegabile al fatto illecito posto in essere dai convenuti Spacone e Santopaolo e non a un indebito oggettivo ex art. 2033. Il principio enunciato dalle Sezioni riunite, nella sentenza n. 24/2020, pertanto, è perfettamente applicabile al caso concreto e, conseguentemente, è corretta la statuizione di primo grado laddove ha quantificato il danno da illecita erogazione *“al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo” (SS.RR. sentenza 24/QM/2020).*

Ed invero i giudici nomofilattici, nella sentenza testé richiamata, dopo aver puntualizzato che l'azione di risarcimento del danno trae origine da un fatto illecito, che comprende in sé non solo il fatto ma anche l'evento lesivo, hanno chiarito che è proprio l'evento lesivo, e quindi nella fattispecie l'esborso indebito, che fa nascere l'obbligazione risarcitoria che l'*actio* del procuratore erariale tende a perseguire; esborso che, *“con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa”*(sentenza 24/2020).

Il dubbio interpretativo, e quindi il contrasto giurisprudenziale che aveva reso ammissibile la rimessione della questione alle Sezioni riunite, tuttavia, scaturiva dalla regola dei *vantaggi comunque conseguiti* non solo dall'amministrazione di appartenenza ma anche da altra amministrazione che avesse ricevuto una *utilitas* dalla condotta dannosa, in ragione della

novella introdotta dall'art. 1 bis della l. 20/1994, come modificato dall'art. 17

comma 30 quater del d.l. 78/2009. Detta disposizione, infatti, prevede che

“Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.”

Ebbene, le Sezioni riunite, nel risolvere la questione, hanno posto l'attenzione sulla circostanza che *“ai fini della compensazione invocata, è necessario che la stessa si ricolleggi a un unico fatto genetico, produttivo sia del danno che dei presunti vantaggi”*, evenienza questa che, nell'ipotesi di indebita erogazione di emolumenti a un pubblico dipendente, non si verifica.

Hanno, infatti, precisato che *“il vantaggio che si assume derivare allo Stato dalla riscossione dell'acconto IRPEF non è legato alla commissione del danno ma al semplice fatto che l'amministrazione ha erogato in favore del proprio dipendente un compenso che per il percettore costituisce reddito imponibile, in ciò integrandosi una obbligazione tributaria autonoma che nasce indipendentemente dal carattere illecito della vicenda sottostante all'erogazione della spesa”*.

Scartata l'identità causale tra fatto generatore del danno e fatto generatore del vantaggio, nonché la *identità (soggettiva e oggettiva)* del fatto generatore che costituisce presupposto indefettibile della citata *“compensatio lucri cum damno”*, i giudici hanno statuito che la quantificazione del danno conseguente a illecita erogazione di emolumenti debba essere effettuata al lordo.

Ciò posto, è assolutamente condivisa da questo giudice la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado.

Anche il riferimento fatto nell'atto di gravame alla distinzione operata dai giudici nomofilattici fra somme aventi causa illecita di erogazione e somme solo erroneamente corrisposte non è idonea a revocare la correttezza della statuizione di prime cure.

Il supremo consesso contabile, infatti, ha operato tale distinzione per poi chiarire che *“se appare indubitabile che l'articolo 2033 del codice civile , in tema di indebito oggettivo, stabilisce che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, il Collegio ritiene altrettanto indubitabile che, nel momento in cui ci si pone al di fuori della mera logica restitutoria e, quindi, nell'ambito di un rapporto giuridico delineato dall'integrazione di un illecito con conseguente danno erariale, come si è già avuto modo di dire con riferimento al quesito posto, non può non integrarsi una obbligazione tributaria autonoma che nasce in maniera autonoma con riferimento al carattere illecito della vicenda sottostante all'erogazione della spesa”*.

Ebbene, come innanzi precisato, non è dubitabile che nella fattispecie in esame ricorrano tutte le componenti strutturali dell'illecito contabile: il danno erariale, la grave violazione degli obblighi di servizio da parte dei convenuti e il nesso eziologico. L'azione esercitata dalla Procura contabile, dunque, ha connotati del tutto differenti dall'istituto della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., cui le Sezioni riunite fanno riferimento per rafforzare l'iter motivazionale posto alla base della soluzione della questione di massima.

	15	
	Il danno erariale scaturito al Comune di Scanno, infatti, è direttamente	SENT. 203/2024
	ricollegabile, sotto il profilo eziologico, alla condotta illecita dei convenuti i	
	quali, in evidente trasgressione dei propri obblighi di servizio e in palese	
	violazione delle disposizioni normative, hanno causato l'indebita erogazione	
	degli emolumenti.	
	La inequivoca natura illecita della condotta posta in essere dall'appellante,	
	dunque, connotata, si ribadisce, da colpa grave non consente a questo	
	giudice di condividere il secondo motivo di appello.	
	Conclusivamente, l'appello proposto da Santopaolo Gianpaolo è infondato;	
	per l'effetto, si conferma integralmente la sentenza n. 28/2023 della Sezione	
	giurisdizionale per la regione Abruzzo. Alla pronuncia di reiezione del	
	gravame segue la condanna alle spese di questo grado di giudizio,	
	nell'importo liquidato in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,	
	RIGETTA l'appello proposto da Santopaolo Gianpaolo e, per l'effetto,	
	conferma integralmente la sentenza n. 28/2023 emessa dalla Sezione	
	giurisdizionale per la regione Abruzzo. Alla soccombenza segue la condanna	
	alle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 96,00	
	(NOVANTASEI/00).	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024.	
	Il giudice estensore	il Presidente
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Rita Loreto)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente

